

## **La sentenza della Corte costituzionale sul caso Regeni. Processo *in absentia* per i crimini di tortura di Stato.**

di **Maria Rosaria Donnarumma**

*La recente sentenza della Corte costituzionale n. 192/2023 sul caso Regeni è estremamente importante perché aggiunge alle ipotesi, in cui è possibile procedere in absentia dell'imputato ai sensi dell'articolo 420 bis del codice di procedura penale, anche il caso in cui si è in presenza di atti di "tortura di Stato" (Convenzione contro la tortura, art. 1, co. 1) ed è impossibile avere la prova che l'imputato, pur consapevole del procedimento, sia a conoscenza della pendenza del processo. Resta ovviamente salvo il diritto dell'imputato a un nuovo processo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva europea 2016/343.*

*È lecito chiedersi se la sentenza, nel suo contenuto additivo, anche se del tutto eccezionale, operi un corretto bilanciamento tra diritto fondamentale dell'imputato di presenziare al processo e diritto della vittima e dell'intera società al perseguimento di crimini gravissimi quali gli atti di tortura in questione.*

*Stante i limiti stringenti cui la Corte condiziona l'ipotesi aggiuntiva (limite oggettivo, limite soggettivo, diritto a un nuovo processo e inversione dell'onere della prova), ci sembra di poter rispondere che il bilanciamento è stato operato dalla Corte nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza.*

\*\*\*

*The recent decision of the Constitutional Court n. 192/2023 on the Regeni case is extremely important because it introduces an additional hypothesis, in which it is possible to proceed in absence of the accused pursuant to article 420 bis of the criminal procedure code, where there are acts of " State torture" (Convention against torture, art. 1, par. 1) and it is impossible to have proof that the accused, although aware of the proceedings, is aware of the pending trial. Obviously, the accused's right to a new trial pursuant to article 9 of European Directive 2016/343 remains unaffected.*

*It is legitimate to ask whether the decision, in its additive content, even if completely exceptional, strikes a correct balance between the fundamental right of the accused to be present at the trial and the right of the victim and of the entire society to prosecute very serious crimes such as acts of torture in question.*

*Given the stringent conditions applied by the Court to this additional case (objective limit, subjective limit, right to a new trial and reversal of the burden*



*of proof), we believe we can respond that the balancing was carried out by the Court in full compliance with the principle of reasonableness.*

**Sommario:** **1.** Introduzione. - **2.** La sentenza della Corte costituzionale n. 192/2023. - **3.** La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2022 sulla procedibilità in assenza. - **4.** Considerazioni conclusive.

### **1. Introduzione**

La sentenza della Corte costituzionale sul caso Regeni, pronunciata il 27 settembre 2023 e depositata il 26 ottobre, è di grande importanza poiché, per i reati di tortura commessi da agenti pubblici, legittima, a determinate condizioni, lo svolgimento del processo *in absentia* dell'imputato ove, per la mancata cooperazione dello Stato di appartenenza di quest'ultimo, il processo rischi una paralisi *sine die*, traducendosi sostanzialmente nell'immunità *de facto* dell'imputato.

Ci soffermiamo quindi sull'esame di tale sentenza, estremamente articolata nella ricostruzione logica e normativa, senza tralasciare peraltro un esame, altrettanto approfondito, della importante decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla procedibilità in assenza: la sentenza del 19 maggio 2022.

### **2. La sentenza della Corte costituzionale n. 192/2023**

Il procedimento per il caso Regeni aveva avuto inizio il 20 gennaio 2021, quando il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma chiedeva il rinvio a giudizio di quattro graduati del servizio interno egiziano, con l'imputazione, in concorso tra loro e con altri non identificati, di sequestro pluriaggravato del cittadino italiano Giulio Regeni, trovato morto in Egitto il 3 febbraio 2016 lungo la *Desert Road* Cairo-Alessandria.

Il 25 maggio 2021 il giudice dell'udienza preliminare, accertata la regolarità delle notifiche ai sensi dell'articolo 159 del codice di procedura penale (notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità), disponeva di procedersi in assenza degli imputati, stante la conoscenza da parte loro del procedimento, in quanto più volte sentiti in rogatoria dalla magistratura egiziana ed invitati ad eleggere domicilio in Italia.

La Corte di assise di Roma dichiarava, il 14 ottobre 2021, la nullità del decreto di rinvio a giudizio, non ritenendo vi fossero indizi sufficienti a garantire la effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium* da parte degli imputati.

Restituiti gli atti al tribunale, nell'udienza del 10 gennaio 2022 il giudice disponeva, preve nuove ricerche, la notifica personale agli imputati per l'udienza dell'11 aprile 2022, udienza in cui, stante l'impossibilità di

rintracciare gli imputati, ordinava la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale.

Avverso una tale ordinanza il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma presentava ricorso alla Corte di cassazione, prima sezione penale, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso (sentenza n. 5675 del 15 luglio 2022). In attesa del deposito della sentenza (9 febbraio 2023) si procedeva ad ulteriori ricerche degli imputati da parte della polizia giudiziaria, da cui emergeva l'assenza di una reale volontà di collaborare delle autorità egiziane<sup>1</sup>.

In esito a quanto premesso, con ordinanza del 31 maggio 2023 il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma sollevava, su eccezione del pubblico ministero, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420 *bis*, commi 2 e 3, del codice di procedura penale alla luce degli articoli 2, 3, 24, 111, 112 e 117 della costituzione<sup>2</sup>.

Sostanzialmente si chiede alla Corte costituzionale una pronuncia additiva, che enunci le condizioni eccezionali per un processo *in absentia* che eviti l'immunità *de facto*, ove l'assenza dell'imputato sia dovuta alla mancata collaborazione dello Stato di appartenenza o residenza dello stesso. Trattasi, come è evidente, di un bilanciamento arduo tra diritto fondamentale dell'imputato ad essere presente nel processo e diritto della vittima e dell'intera società al perseguimento di crimini gravissimi quali gli atti di tortura in questione.

La Corte ripercorre le varie tappe dell'evoluzione della legislazione interna in materia<sup>3</sup>, esaminando l'istituto della contumacia a partire dal nuovo codice di procedura penale del 1988 (in sostituzione del precedente del 1930). Le leggi succedutesi, da quella n. 22 del 1989 a quella n. 67 del 2014, sostituisce l'istituto della contumacia con l'istituto dell'assenza, fino al decreto legislativo n. 150 del 2022, hanno non solo rimodellato le garanzie *ex ante* per l'imputato, ma anche quelle *ex post*.

L'articolo 420 *bis* del codice di procedura penale<sup>4</sup> elenca tassativamente, ai commi 1, 2 e 3, le ipotesi di assenza dell'imputato che non ostano alla

---

<sup>1</sup> Le autorità egiziane opponevano, infatti, il principio del *ne bis in idem* sulla base di un semplice provvedimento di archiviazione (non adottato da un giudice terzo) a discarico dei quattro ufficiali imputati (cfr. Corte cost., sent. n. 192/2023, *ritenuto in fatto*, punto 2.6).

<sup>2</sup> Cfr. Corte cost., sent. cit., *considerato in diritto*, punto 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, punto 4.

<sup>4</sup> Art. 420 *bis* c.pr.p.: "1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza: a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della

celebrazione del processo. Fuori da tali casi, nonché dal caso di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (art. 420 *ter*), "il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato" (art. 420 *quater*).

Definito il quadro normativo, la Corte passa all'esame dell'ammissibilità delle questioni<sup>5</sup>, decidendo in senso positivo alla luce, tra l'altro, della impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice da parte del giudice *a quo*, stante la lettera e la *ratio* della normativa censurata, e del rifiuto di cooperazione delle autorità egiziane.

Quindi il giudice entra nel merito delle questioni di legittimità<sup>6</sup>, partendo dalla constatazione inconfutabile, secondo il diritto internazionale consuetudinario e scritto, che la tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l'umanità<sup>7</sup>.

---

pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore. 5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater*, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte. 7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5".

<sup>5</sup> Cfr. sent., *considerato in diritto*, punto 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, punti 6 ss.

<sup>7</sup> Così la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia con legge n. 498/1988, definisce la c.d. tortura di Stato all'articolo 1, co.1: «Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore

La denunciata lacuna dell'ordinamento italiano, precludendo l'accertamento giudiziale della commissione di reati di tortura, offende la dignità della persona e crea un *vulnus* costituzionale, nonché viola l'articolo 117, comma 1, della costituzione (obbligo di conformarsi al diritto internazionale) e il principio di ragionevolezza, aprendo uno spazio irragionevole di immunità penale.

Sotto il profilo, altrettanto importante, del diritto fondamentale dell'imputato di presenziare al processo ed autodifendersi, esso va tutelato, ma "con una diversa scansione temporale" nell'esercizio. Ciò anche in ossequio allo statuto europeo dell'assenza processuale, ai cui sensi (direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016), nel disciplinare la procedibilità in assenza (art. 8), è nel contempo previsto il diritto dell'indagato o imputato ad un nuovo processo (art. 9)<sup>8</sup>.

Quindi il giudice, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>9</sup>, sottolinea la necessità che l'imputato, giudicato in assenza per l'impossibilità di rintracciarlo nonostante i "ragionevoli sforzi" delle autorità, possa esercitare il diritto a un nuovo processo di merito senza condizioni, onde l'inversione dell'onere della prova, «spettando alle autorità, che tale diritto intendano negare, addurre "indizi precisi e oggettivi" da cui risulti che l'imputato ha ricevuto sufficienti informazioni del processo».

In conclusione – afferma la Corte – alle ipotesi di processo *in absentia*, contemplate dall'articolo 420 *bis* del codice di procedura penale, deve aggiungersi, onde evitare la paralisi del processo, la fattispecie in scrutinio, limitata all'accertamento dei crimini di tortura, e non estesa a qualunque reato come richiesto nell'ordinanza di remissione. A tale delimitazione oggettiva deve aggiungersi la delimitazione soggettiva riguardante l'autore del reato, deve trattarsi cioè di un "agente della funzione pubblica" o "ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito".

Il nuovo processo deve svolgersi secondo i canoni del "giusto processo" (art. 111 cost., art. 6 conv. EDU).

---

o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate».

<sup>8</sup> Per la citazione testuale degli articoli cfr. *infra* nota 13.

<sup>9</sup> In particolare le sentenze 13 febbraio 2020, in causa C-688/18, TX e altro; 17 dicembre 2020, in causa C-416/20, TR; 19 maggio 2022, in causa C-569/20, IR.

Alla luce di quanto precede la Corte costituzionale dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa”.

### **3. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 maggio 2022 sulla procedibilità in assenza.**

La Corte di giustizia (causa C-569/20) era chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dal tribunale specializzato per i procedimenti penali della Bulgaria sull’interpretazione: *a)* degli articoli 8 e 9 della direttiva UE 2016/343; *b)* dell’articolo 4 *bis* della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo; *c)* dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il giudice richiama innanzi tutto il contesto normativo in cui s’inquadra il caso di specie<sup>10</sup>, citando gli articoli 1 (oggetto), 8 (diritto di presenziare al processo) e 9 (diritto a un nuovo processo) della direttiva 2016/343<sup>11</sup>, nonché

<sup>10</sup> Cfr. sent., punti 3 a 12.

<sup>11</sup> Direttiva 2016/343, Articolo 1: “La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti: a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. Articolo 8: “1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. - 2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. - 3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato. - 4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9. - 5. Il presente articolo

alcuni *considerando* della stessa direttiva<sup>12</sup>, atti a meglio interpretare, come preciserà successivamente nell'esame del merito, la normativa in questione. Per il diritto bulgaro richiama gli articoli pertinenti del codice di procedura penale<sup>13</sup>.

Quindi sintetizza le varie fasi del procedimento penale a carico dell'imputato IR e cita le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice bulgaro<sup>14</sup>. Circa queste ultime dichiara la irricevibilità della questione vertente sull'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto "il procedimento principale non riguarda, né in via principale né in via incidentale, la validità o l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo"<sup>15</sup>.

Ciò premesso, la Corte passa all'esame del merito<sup>16</sup>.

Innanzitutto, il giudice precisa che la direttiva 2016/343, "conformemente al suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali" e che, "come confermato in modo esplicito dal considerando 33" della stessa, "tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo" in una società democratica.

Indi, dopo aver sintetizzato gli articoli 1, 8 e 9 della direttiva, sottolinea l'efficacia diretta, nell'ordinamento degli Stati membri, delle disposizioni sul diritto a un nuovo processo, stante il fatto che "l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9 della direttiva ... enunciano in modo incondizionato e sufficientemente preciso l'ambito di applicazione e la portata" di tale diritto. Il che implica che "chiunque abbia diritto a un nuovo processo può opporre

---

lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il giudice o il tribunale competente possa escludere temporaneamente un indagato o imputato dal processo, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa. - 6. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo". Articolo 9: "Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa".

<sup>12</sup> Precisamente i *considerando* 9, 10, 33, 35 a 39, 42, 43 e 47.

<sup>13</sup> Precisamente gli articoli 55 (§ 1), 94 (§§ 1 e 3), 247b (§1), 269, 423 (§ 1), 425 (§ 1, punto 1).

<sup>14</sup> Cfr. sent., punti 13 a 19.

<sup>15</sup> *Ibid.*, punti 20 a 23.

<sup>16</sup> *Ibid.*, punti 24 a 59.

tale diritto allo Stato membro interessato, dinanzi ai giudici nazionali”, indipendentemente dal recepimento, in termini corretti o non corretti, della direttiva nell’ordinamento interno<sup>17</sup>.

Una persona condannata in contumacia – aggiunge la Corte – può essere privata del diritto a un nuovo processo solo ove siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Di qui la necessità di precisarne il contenuto.

A tal fine la Corte si appella ai *considerando* della direttiva 2016/343, onde meglio interpretarne, secondo sua costante giurisprudenza<sup>18</sup>, la normativa. Secondo il *considerando* 35 il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è un diritto assoluto, onde la possibilità di svolgimento del processo in contumacia, laddove l’interessato abbia consapevolmente espresso in modo esplicito o tacito, purché inequivocabile, la volontà di rinunciare a tale diritto.

Il *considerando* 36 precisa le condizioni perché la scelta di non presenziare sia consapevole. È necessario innanzi tutto che l’interessato sia informato in tempo utile, mediante citazione personale o informazione ufficiale con altri mezzi, della data e del luogo del processo. È inoltre necessario che egli sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione, cioè la pronuncia di una decisione in sua assenza.

Compete al giudice interno controllare che le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva siano soddisfatte, anche nell’ipotesi di imputati che si siano dati alla fuga. Peraltro, la direttiva “ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un’armonizzazione esaustiva del procedimento penale”<sup>19</sup>, onde spetta al diritto nazionale non arrecare pregiudizio alla finalità della direttiva, cioè la garanzia di un giusto processo<sup>20</sup>. Solo qualora risulti da indizi precisi e oggettivi<sup>21</sup> che l’interessato, pur consapevole, agisca deliberatamente per evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e luogo del processo, si può dedurre la sua rinuncia volontaria ed inequivocabile ad esercitare il diritto di presenziare al processo.

---

<sup>17</sup> Al riguardo la Corte cita la sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, punti 98 e 99.

<sup>18</sup> In tal senso la Corte cita, in particolare, la sentenza del 19 dicembre 2019, Puppink e a./Commissione, C-418/18 P, EU:C:2019:1113, punto 75.

<sup>19</sup> In proposito la Corte cita la sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C-653/19 PPU, EU:C:2019:1024, punto 28, e la sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato), C-688/18, EU:C:2020:94, punto 30.

<sup>20</sup> Al riguardo la Corte cita la sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio), C-564/19, EU:C:2021:949, punto 128.

<sup>21</sup> Quale la volontaria comunicazione – esemplifica la Corte - di un indirizzo errato o la non reperibilità all’indirizzo comunicato.

Secondo il *considerando* 38 della direttiva, ai fini di un'informazione idonea, "si deve prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza delle autorità pubbliche nell'informare l'interessato e, dall'altro, alla diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova al fine di ricevere dette informazioni".

L'interpretazione su esposta dell'articolo 8, paragrafo 2, rispetta - sottolinea la Corte - il diritto ad un equo processo, menzionato al *considerando* 47 della direttiva, e sancito dagli articoli 47 (commi 2 e 3) e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte EDU<sup>22</sup>.

Passando al caso di specie la Corte afferma che compete al giudice del rinvio valutare, alla luce dell'interpretazione data dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, se l'imputato IR debba beneficiare del diritto a un nuovo processo, considerati tutti gli elementi della vicenda processuale.

Concludendo la Corte dichiara: "Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest'ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo".

#### **4. Considerazioni conclusive**

La Corte costituzionale, nell'emettere una pronuncia additiva nel caso di specie, parla di un *vulnus* costituzionale determinato dalla lacuna dell'ordinamento, ove "la si relazioni con la peculiarità del crimine di tortura", crimine contro la persona e contro l'umanità, condannato dallo *ius cogens* consuetudinario e dal diritto scritto internazionale. Per quest'ultimo cita la Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 5, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, articolo 7, la Convenzione europea dei diritti

---

<sup>22</sup> La Corte cita, in particolare, la sentenza 1° marzo 2006, *Sejdovic c. Italia*, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, nonché la sentenza 13 marzo 2018, *Vilches Coronado e altri c. Spagna*, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, § 36.

dell'uomo, articolo 3, lo Statuto della Corte penale internazionale, articolo 7, e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il cui articolo 1, comma 1, definisce la tortura di Stato. Alla luce di quanto precede e considerato che il diritto dell'imputato di presenziare al processo è un diritto fondamentale, anche se non assoluto, la Corte non solo limita il suo intervento additivo sotto il profilo oggettivo (reati di tortura) e sotto il profilo soggettivo (reati inquadrabili nella c.d. tortura di Stato), ma ribadisce che l'imputato, a conoscenza del procedimento, ma non con sicurezza della *vocatio in iudicium*, ha diritto a un nuovo processo in presenza, con tutte le garanzie del giusto processo, contemplando altresì l'inversione dell'onere della prova a carico delle autorità che intendano negare un tale diritto, autorità cui compete addurre "indizi precisi e oggettivi" da cui risulti che l'imputato è stato informato del processo.

A questo punto è lecito domandarsi: può il rischio di un'immunità *de facto* per reati gravissimi, onde il previsto processo in assenza, pur con tutte le cautele del caso, bilanciare l'ulteriore limite al diritto dell'imputato o indagato di presenziare al processo?

Ci sembra di poter rispondere che il bilanciamento operato dal giudice costituzionale nel caso in esame, stante i limiti stringenti, rispetta il principio di ragionevolezza.